

Capitolo VII

MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI

I MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

1. MINORI STRANIERI IN ITALIA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

66. Il Comitato esprime preoccupazione per la mancanza, all'interno dell'Italia, di un approccio comune e di natura olistica nei confronti dei minori non accompagnati, tra cui l'assenza di linee guida complete e di un quadro legislativo in materia. Teme inoltre che le misure di protezione legale esistenti e le procedure in materia di nomina di tutori e concessione di permessi di residenza per minori non accompagnati non siano applicate in maniera uniforme nelle diverse regioni dello Stato parte. Pur prendendo atto degli sforzi compiuti da parte del Comitato per i minori stranieri al fine di migliorare le condizioni dei minori temporaneamente ospitati in Italia, il Comitato rileva che la competenza di tale organo è limitata ai minori che non fanno richiesta di asilo. Ulteriore fonte di preoccupazione è il progressivo utilizzo dell'approccio medico per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, il quale mette a rischio l'applicazione del principio del beneficio del dubbio.

67. Il Comitato raccomanda che, in riferimento al commento generale n. 6, lo Stato parte introduca una legislazione completa che garantisca assistenza e protezione a tali minori. In particolare, raccomanda che lo Stato parte istituisca un'autorità nazionale specifica e permanente per il monitoraggio delle condizioni dei minori non accompagnati, che ne identifichi le esigenze, faccia fronte ai problemi dell'attuale sistema ed elabori linee guida in materia, ivi comprese misure di accoglienza, identificazione, valutazione delle esigenze e strategia di protezione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte adotti una procedura unificata per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati che si basi su un approccio multidisciplinare e che rispetti il principio del beneficio del dubbio.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punti 66 e 67

La prima e fondamentale questione è quella del **diritto alla protezione e all'accoglienza** dei minori stranieri non accompagnati.

Nel 2011 sono arrivati in Italia, via mare, 62.692 migranti, di cui 4.209 minori non accompagnati (MNA)¹ e 290 accompagnati, per un totale di 4.499 minori. Gran parte dei MNA sono arrivati sulle coste siciliane (3.309) e in particolare a Lampedusa (2.737)². Al **31 dicembre 2011** risultano essere 7.750 i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato Minori Stranieri (CMS), di cui 1.791, alla stessa data, risultano irreperibili. La maggior parte dei MNA segnalati al CMS (7.333) sono ragazzi con un'età compresa tra i 16 (2.006) ed i 17 anni (4.207) e sono stati collocati in strutture per minori (6.844). Il maggior numero di MNA proviene da Egitto (1.172), Tunisia (1.013) e Afghanistan (1.094). La Sicilia e il Lazio sono le Regioni in cui risultano essere stati collocati più MNA (rispettivamente 1.625 e 1.540)³. Si tratta in ogni caso di **dati parziali**, dal momento che non comprendono i minori stranieri non accompagnati comunitari⁴ e i richiedenti protezione internazionale, due gruppi esclusi dall'ambito di competenza del CMS. Sfuggono ad una rilevazione numerica anche i cosiddetti «**minori in transito**», ovvero i minori stranieri (principalmente afgani) che transitano in Italia, diretti verso altri Paesi europei, senza entrare in contatto con le Istituzioni⁵.

1 Per «minori non accompagnati» s'intendono minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.

2 Dati del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, forniti a Save the Children in qualità di partner del Progetto Praesidium.

3 Report Minori Stranieri Non Accompagnati, del Comitato Minori Stranieri, al 31.12.2011. Disponibile su www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9268A95-5406-439A-B51329AD15B4ABA0/0/REPORTMSNA_31_12_2011.pdf

4 «Al fine di garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti sul territorio nazionale» è stato istituito l'Organismo Centrale di Raccordo (OCR) per la protezione dei minori stranieri non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo Italia Romania. Cfr. Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 ottobre 2007, entrato in vigore il 12 ottobre 2008.

5 Si tratta di un fenomeno che si rileva principalmente nella città di Roma e in particolare nei pressi della Stazione Ferroviaria «Ostiense». Sulla base delle informazioni raccolte dalla Fondazione L'Albero della vita, i ragazzi afgani restano il tempo necessario per organizzare il prosieguo del loro viaggio, vivendo in condizioni di forte rischio, in termini di sicurezza, di tutele igienico-sanitarie,



A livello legislativo, come rilevato anche dal Comitato ONU nelle Osservazioni Conclusive, manca un unico testo legislativo di riferimento per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la disciplina applicabile si trae da diversi testi normativi, principalmente in materia di stranieri e di minori fuori dalla famiglia⁶. **Un positivo miglioramento** a livello normativo è rappresentato dall'intervenuta **modifica della norma sulla conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età**⁷: un minore non accompagnato affidato o comunque sottoposto a tutela potrà continuare a restare regolarmente in Italia da maggiorenne, anche se non è arrivato in Italia da almeno tre anni e non ha intrapreso un percorso di inserimento sociale di almeno due anni⁸, se il CMS esprime un parere favorevole. È tuttavia importante monitorare l'applicazione di tale cambiamento normativo, dal momento che si tratta di una modifica pressoché sconosciuta agli operatori del settore⁹ e che presenta aspetti potenzialmente critici dal punto di vista procedurale¹⁰. Rispetto a

quanto evidenziato nel 2° Rapporto Supplementare, si segnala che si è conclusa l'indagine conoscitiva della Commissione Parlamentare per l'infanzia ed è stato approvato un documento contenente raccomandazioni¹¹.

Nella prassi, le questioni più critiche rispetto alla protezione e all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati restano quelle già evidenziate nei precedenti rapporti di monitoraggio del Gruppo CRC, a cominciare dall'**accertamento dell'età**. Nelle Osservazioni Conclusive il Comitato ONU ha espresso preoccupazione per la diffusione di un approccio medico rispetto a tale accertamento. Nel tentativo di accertare l'età dichiarata dai migranti si dovrebbe infatti ricorrere ad esami medici soltanto come *extrema ratio*, ovvero solo qualora emergano dubbi palesi e fondati rispetto alla dichiarazione resa e non sia possibile stabilire l'età in altro modo, ad esempio tramite la richiesta dei documenti alle Autorità consolari del paese di origine¹². Nella prassi, accade che si utilizzino esami medici prima e/o in luogo di altri strumenti e, perlopiù, anche quando non sussistono dubbi fondati, essendo la maggiore o la minore età palese. Inoltre, rispetto alla tipologia di esami medici eventualmente da utilizzare e alla modalità con cui svolgere l'accertamento medico, occorre rilevare che non è ancora stato adottato a livello nazionale il Protocollo sanitario sulla «determinazione dell'età nei minori stranieri non accompagnati»¹³ e la radiografia del polso continua ad essere l'esame più utilizzato, con il conseguente rischio che ci siano minori identificati come maggiorenni, e viceversa. Nel Protocollo si afferma, invece, la necessità che la determinazione dell'età

di sfruttamento e abusi. Dal luglio 2010 al dicembre 2011 sono stati 577 i minori in transito intercettati dallo Sportello Orientamento della stessa Fondazione. Sono per la maggior parte ragazzi di 16 anni diretti verso il Nord Europa. Sono 948 i minori afgani non accompagnati che hanno frequentato il Centro Diurno Civico Zero di Roma nel 2011; al fine di dare loro protezione e accoglienza notturna è stato aperto il Centro A28, promosso da INTERSOS e Save the Children e gestito dalla cooperativa CivicoZero. Si veda inoltre il progetto finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati, *Protecting Children on the Move*, promosso da UNHCR e in Italia da Save the Children, con partner in Grecia e Francia, per rispondere ai bisogni di protezione di minori in transito attraverso l'accoglienza, l'orientamento, la presa in carico e il rafforzamento della cooperazione fra Stati membri coinvolti.

6 T.U. Immigrazione, Legge 184/1983, Codice Civile.

7 Art. 32 T.U. Immigrazione come modificato dalla Legge 129/2011.

8 Essere arrivato in Italia da almeno tre anni e aver intrapreso un percorso di inserimento sociale di almeno due anni (art. 32 T.U. Immigrazione).

9 La mancata informazione degli operatori è particolarmente grave dato che, se non sono informati dell'intervenuta modifica legislativa, non si attivano per ottenere il parere del CMS, con grave pregiudizio per i neomaggiorenni. Per questo motivo acquistano particolare valore le attività di formazione e consulenza legale gratuita offerta dalle associazioni e organizzazioni esperte in materia di diritti dei minori agli operatori del settore. Si veda, ad esempio: Terre des Hommes e Ordine degli assistenti sociali; Save the Children: Progetto Praesidium.

10 La Circolare del Ministero dell'Interno del 16 novembre 2011 dispone che il parere del Comitato debba essere esibito al momento della richiesta di conversione del permesso di soggiorno. «Al fine di ottenere il parere del CMS i Comuni devono inviare al CMS le richieste di parere nei confronti dei minori; il Comitato emetterà il parere comunicandolo contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dal Comitato e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U. Immigrazione. Le richieste inoltrate dai Comuni al CMS devono essere necessariamente redatte compilando il modello sotto elencato e corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e richiesti dal citato comma 1 bis dell'articolo 32

del T.U. Immigrazione Si raccomanda di inoltrare le richieste prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno tre mesi prima dello stesso». Sito internet Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Minori stranieri non accompagnati. http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Minori_stranieri_non_accompagnati.htm. Non essendo prevista alcuna deroga per i casi in cui il parere del CMS non possa essere prodotto, in quanto non rilasciato in tempo utile, sussiste il rischio che trascorsi 60 giorni dal compimento della maggiore età (termine entro il quale può essere chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno), il minore non possa più materialmente presentare l'istanza ai fini del rinnovo del suo permesso di soggiorno, pur essendosi ben integrato nel tessuto sociale italiano.

11 Il documento conclusivo è stato esaminato nel corso della seduta del 27 marzo 2012, ma il testo non è ancora disponibile on line.

12 Se il migrante è anche solo potenzialmente un richiedente protezione internazionale, questo strumento non può essere utilizzato.

13 Elaborato dal Gruppo di Lavoro interministeriale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2008 e finalizzato nel giugno 2009, dopo aver ottenuto il parere del Consiglio Superiore di Sanità.



112 attraverso esami medici si svolga utilizzando un approccio «multidisciplinare» e in strutture sanitarie dotate di personale specializzato. In ogni caso, come già chiarito nella Circolare del Ministero dell'Interno del 2007¹⁴, fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti «all'immigrato dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori».

Altra questione critica è quella dei **ritardi nell'apertura della tutela**. Dal momento che il minore non accompagnato si trova in Italia, per definizione, senza i genitori o altri adulti di riferimento, deve obbligatoriamente essere nominato un tutore, ovvero una persona che sia per lui legalmente responsabile. La normativa prevede che ciò avvenga «appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela»¹⁵. Nella prassi, invece, si rilevano frequentemente gravi ritardi (anche a distanza di diversi mesi dal collocamento del minore) e casi di raggiungimento della maggiore età prima della nomina del tutore. Tale circostanza non solo configura di per sé una grave violazione dei diritti dei minori, ma mette a rischio i minori non solo in termini di protezione, ma anche di mancato positivo inserimento sociale. Ci sono, infatti, Questure che non rilasciano al minore il permesso di soggiorno in mancanza di un tutore nominato dal Giudice tutelare¹⁶, esponendo il minore, privo di documenti, al rischio di essere sfruttato o coinvolto in attività illegali.

Il ritardo o la mancata nomina del tutore ha conseguenze particolarmente gravi per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale. La normativa prevede infatti che il tutore confermi la richiesta di protezione presentata dal minore e lo assista in tutte le fasi della procedura¹⁷. Tuttavia, la stessa normativa prevede anche che la nomina del tutore di un minore non accompagnato richiedente protezione internazionale avvenga entro 48 ore¹⁸. Nella prassi, invece, non solo tale termine è sistematicamente disatteso, ma in assenza di un

tutore nominato dal Giudice tutelare che confermi la domanda presentata dal minore, l'intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale resta di fatto bloccata, nonostante la legge preveda che in attesa della nomina del tutore il responsabile della struttura in cui il minore è collocato possa esercitare i poteri tutelari¹⁹. Rispetto alla figura del tutore occorre rilevare che i Giudici tutelari tendono ad attribuire tale incarico al Sindaco. Si ritiene, invece, che costituisca una buona prassi la nomina di **tutori volontari**, purché si tratti di persone adeguatamente formate e supportate nello svolgimento di tale incarico²⁰.

Un punto critico è rappresentato anche dalle **inadeguate condizioni di prima accoglienza** e dalla **mancanza di un sistema nazionale di accoglienza**. I luoghi in cui i minori non accompagnati vengono portati nell'immediatezza del loro arrivo o rintraccio sul territorio²¹ sono inadeguati alla loro accoglienza, soprattutto per un periodo prolungato. A Lampedusa, per esempio, i minori non accompagnati arrivati via mare sono stati accolti all'interno del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) e della ex Base militare Loran in condizioni di promiscuità con gli adulti, privi di adeguate cure materiali e soprattutto privati della loro libertà personale, anche per più di 50 giorni²². Al momento della stesura del presente Rapporto, queste strutture sono ancora chiuse e inutilizzabili e

19 Art. 3 comma 2 Legge 184/1983 e s.m.

20 Si segnalano in proposito le positive esperienze dei Garanti Infanzia della Regione Veneto (cfr. <http://tutoreminori.regione.veneto.it/interne/pagine.asp?idpag=40>) e Lazio

(cfr. http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/garante_infanzia/dettaglioProgetti/Tutori_volontari/206/214/0/1164).

Al riguardo, in particolare nelle Regioni in cui il Garante Infanzia non è stato ancora istituito o nominato, potrebbe essere utile anche la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra l'Autorità Giudiziaria e le associazioni maggiormente rappresentative di avvocati in materia di minori e famiglia, al fine di stimolare la nomina a tutori di rappresentanti di categorie altamente specializzate che si siano rese gratuitamente disponibili a supportare in modo adeguato i minori stranieri non accompagnati (purché tale incarico non venga confuso con il ruolo di difensore del minore).

21 Commissariati delle Forze dell'Ordine o, in caso di arrivo via mare, Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (ove presenti).

22 Situazione rilevata dalle Organizzazioni Non Governative presenti sull'isola. Caritas, http://www.caritasitaliana.it/home_page/nel_mondo/00002395_Emergenza_Nord_Africa_L_impegno_della_Caritas_Il_contesto_di_riferimento.html; Terre des Hommes, Rapporto finale di Attività Progetto Faro disponibile al link http://www.famigliacristiana.it/allegati/2011/9/rapporto-terre-des-hommes_2005940.pdf; Save the Children, Comunicati Stampa sulla situazione dei minori a Lampedusa, 2011 <http://search.savethechildren.it/cgi-bin/htsearch?format=long&cnfig=search-savethechildren-it&method=and&sort=score&words=lampedusa&search=+Cerca+>.

14 Testo disponibile al link http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0841_2007_07_10_circolare_identificazione_di_migranti_minorenni.pdf

15 Art. 346 c.c.

16 Si evidenzia come buona prassi quella della Questura di Salerno che in occasione del trasferimento nella sua provincia di 24 minori non accompagnati da Lampedusa ha rilasciato loro il permesso di soggiorno prima della nomina del tutore, dopo soli 5 giorni dal loro collocamento. Fonte: Save the Children.

17 D.lgs. 25/2008 art. 19.

18 D.lgs. 25/2008 art. 26 comma 5.



l'isola è dichiarata «porto non sicuro»²³. I migranti, tra cui anche minori, comunque soccorsi in mare tra dicembre 2011 e marzo 2012 e portati a Lampedusa sono stati accolti in case messe a disposizione dalla Prefettura di Agrigento²⁴, situazione non sostenibile nel lungo periodo e in caso di soccorso di un numero consistente di migranti. La situazione è analoga in altri territori di prevalente arrivo di minori non accompagnati via mare²⁵. La permanenza dei minori non accompagnati in questi luoghi si prolunga per la mancanza di un sistema nazionale di accoglienza che consenta di individuare in tempi rapidi se e in quali Comuni ci sono posti disponibili in comunità per minori²⁶ e che chiarisca la competenza e la responsabilità, anche economica, a disporre ed effettuare il collocamento del minore.

Nell'ambito dell'emergenza Nord Africa è stata elaborata una procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati, il cosiddetto Piano minori²⁷, in base al quale se le Autorità di Pubblica Sicurezza verificano l'indisponibilità di posti in comunità di accoglienza nell'ambito del distretto di appartenenza, devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di soggetto attuatore del Piano, di provvedere a reperire tali posti a livello nazionale; nel caso in cui anche a livello nazionale non fossero stati trovati posti disponibili²⁸, il soggetto attuatore avrebbe dovuto individuare strutture per l'accoglienza temporanea (SAT) dei minori non accompagnati al fine di

garantire il loro collocamento in un luogo sicuro e un'adeguata prima accoglienza, in attesa del loro trasferimento in comunità per minori. Attraverso questa procedura, a partire dal mese di luglio fino alla fine di settembre 2011, sono state individuate 24 SAT in Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia e Toscana che hanno accolto più di 1.000 dei minori non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa²⁹, oltre i minori non accompagnati egiziani arrivati sulle coste di Puglia e Calabria tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012³⁰. L'onere economico di tale accoglienza grava sul Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di soggetto attuatore del Piano Minori. Se però si tratta di **minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, il trasferimento dovrebbe avvenire in strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)**³¹. Tuttavia, il numero di posti SPRAR per categorie vulnerabili, tra cui sono compresi i minori non accompagnati, è limitato e non sufficiente a garantire accoglienza a tutti i minori non accompagnati richiedenti protezione³². Per questo motivo, ci sono minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale che sono stati accolti in SAT³³ e in comunità per minori, strutture che non sono in grado di garantire loro adeguata assistenza, non solo psico-sociale, ma anche legale. L'intera procedura descritta riguarda però solo i minori non accompagnati provenienti da paesi che rientrano nell'emergenza Nord Africa,

23 Nel comunicato stampa del 30 settembre 2011 OIM, UNHCR e Save the Children hanno espresso pubblicamente la loro preoccupazione per le conseguenze di tale provvedimento. Lampedusa dichiarata porto non sicuro. A rischio il salvataggio in mare, disponibile al link http://www.unhcr.it/cms/view.php?dir_pk=26&cms_pk=1068

24 Fonte: Save the Children Italia onlus.

25 In Puglia c'è un centro definito di «primissima accoglienza» in cui vengono svolte le operazioni di identificazione dei migranti rintracciati nel Salento, ma che non è attrezzato in modo adeguato per l'accoglienza dei minori. In Calabria manca una struttura di questo tipo e vengono all'occasione allestite alla prima accoglienza con mezzi di fortuna strutture che hanno altre funzioni (ad esempio le palestre comunali). In Sicilia, in caso di arrivi sulla costa orientale i migranti sono stati portati nella tensostruttura di Porto Empedocle (AG) o nell'hangar di Pozzallo (RG). Fonte: Save the Children.

26 La normativa italiana prevede infatti che i minori non accompagnati non possano essere espulsi (art. 19 T.U. Immigrazione) né trattenuti in Centri per migranti adulti (art. 9 D.L. 92/2008 convertito in Legge 125/2008).

27 Nota n.1100 del 18/05/2011 del Commissario delegato all'Emergenza, disponibile al link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?facetNode_1=f4_4_1&prevPage=provvedimenti&catcode=f4_4_1&contentId=LEG24864.

28 La ricerca non viene effettuata per via telematica, ma telefonica. Non esiste infatti un sistema informatico che consenta di verificare in tempo reale se e quali comunità per minori hanno posti disponibili. Fonte: Save the Children Italia onlus.

29 Save the Children ha condotto un'attività di monitoraggio degli standard di accoglienza delle SAT e ha reso pubblico il relativo Rapporto, disponibile su

http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Pubblicazioni/Related?id_object=157&id_category=16. Nell'ambito di questa indagine è emerso che queste strutture, pur presentando delle criticità (come, ad esempio, una non sempre adeguata preparazione tecnico giuridica), hanno rappresentato comunque una positiva risposta all'emergenza. Si sono registrati casi di minori che dopo essere stati trasferiti dalle SAT in comunità si sono allontanati per tornare in SAT. Fonte: Caritas.

30 Fonte: Save the Children Italia onlus.

31 Nota del Commissario delegato all'Emergenza del 15/07/2011, disponibile al link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?facetNode_1=f4_4_1&prevPage=provvedimenti&catcode=f4_4_1&contentId=LEG26747

32 Su 3.000 posti a disposizione dello SPRAR nel 2010, solo 501 sono stati destinati alle «categorie vulnerabili», che includono minori stranieri non accompagnati ma anche disabili, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, le vittime di tortura e/o violenza e gli anziani (altri 146 posti sono stati attivati grazie al contributo dell'8per mille); 253 minori non accompagnati richiedenti asilo sono stati beneficiari di progetti per categorie vulnerabili. Rapporto SPRAR 2010-2011.

33 In tal caso l'onere economico spetta al Dipartimento di Protezione Civile attraverso i soggetti attuatori regionali.



114

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

con conseguenze fortemente discriminatorie nei confronti di minori non accompagnati altrettanto vulnerabili provenienti da altri paesi, come la Grecia o la Turchia.

Tra gli aspetti più critici del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale emersi più di recente, vi sono questioni relative all'**applicazione del Regolamento Dublino**³⁴. In particolare, si sono verificati casi di migranti identificati come minori in altri paesi europei e rinvii in Italia, in applicazione dell'art. 6 di questo Regolamento, che una volta arrivati qui sono però stati trattati come adulti. Si tratta di minori che si erano dichiarati maggiorenni nell'erroneo convincimento che ciò avrebbe permesso loro di ottenere un permesso di soggiorno per potersi muovere liberamente all'interno dell'UE oppure di minori erroneamente identificati come maggiorenni, anche in seguito ad esame radiografico del polso. Trattati come adulti, i minori «dublinanti» risultano spesso privi, all'arrivo in Italia, di un'efficace protezione. Un altro problema relativo all'applicazione, o meglio, alla mancata applicazione del Regolamento Dublino riguarda la norma in materia di **ricongiungimento familiare** che prevede che «se il richiedente asilo è un minore non accompagnato in un altro Stato membro che ha uno o più parenti che possono occuparsi di lui/lei, gli Stati membri cercano di ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno che ciò sia in contrasto con il miglior interesse del minore»³⁵. Nella prassi, tale norma non trova adeguata applicazione e si ritiene costituisca uno dei motivi per cui i minori tentano di raggiungere in modo irregolare i loro familiari (i cosiddetti «minori in transito») correndo anche gravi rischi.

In generale, gran parte dei minori non accompagnati arrivati via mare nel 2011 avevano come obiettivo quello di raggiungere i loro parenti che vivono in Italia o in altri paesi europei. Tuttavia, la normativa attuale non agevola questo percorso: i tempi per compiere tali procedure sono molto lunghi e non danno certezza rispetto all'esito positivo (principalmente a causa della condizione di irregolarità dei parenti o della loro indisponibilità

a prendersi carico del minore). Se i familiari vivono all'estero il procedimento è ancora più complesso. Rispetto alle aspettative dei minori stranieri non accompagnati occorre anche rilevare che si scontrano con un'offerta di servizi non adeguata, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione e lavoro, e anche questo rappresenta una criticità, poiché aumenta il rischio di coinvolgimento in circuiti di sfruttamento lavorativo³⁶.

Rappresenta infine una criticità anche il fatto che in sede di audizione per il riconoscimento della protezione internazionale di **minori non accompagnati vittime di tortura o gravi forme di violenza** non sia legislativamente prevista la presenza di un esperto in materia di psicologia infantile³⁷.

Il Gruppo CRC raccomanda pertanto:

1. Al **Parlamento** di adottare un Testo Unico in materia di minori che preveda anche una disciplina organica sulla condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati, affinché sia pienamente garantita la tutela dei loro diritti in tutte le fasi dell'accoglienza, a partire dall'accertamento dell'età;
2. Al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** di concerto con il **Ministero dell'Interno** e d'intesa con la **Conferenza Stato-Regioni**, di adottare a livello nazionale procedure omogenee per l'accertamento dell'età basate su metodi di indagine multidisciplinari e a tal fine individuare le strutture idonee a svolgere tali accertamenti medici, chiarendo che vi si

36 Si veda in proposito: Save the Children, Percorso migratorio e condizioni di vita dei minori non accompagnati egiziani in Italia: consigli per una migrazione sicura, 2011 disponibile al link http://images.savethechildren.it/f/download/protezione/egitto/ra-rapporto_it.pdf

37 La legislazione italiana prevede che l'audizione del minore straniero non accompagnato avvenga alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale avvenga alla presenza del tutore e dell'interprete (art. 12 D.lgs. n. 25 del 2008) e che il minore possa effettuare il colloquio personale assistito da personale di sostegno, in quanto soggetto incluso nell'ambito della categoria «persona vulnerabile» (ex art. 8 D.lgs. n. 140 del 30 maggio 2005). Tuttavia, quando il soggetto è vulnerabile non solo in quanto minore, ma anche per essere stato vittima di tortura o violenza, la mera assistenza del personale di sostegno risulta essere insufficiente. In questi casi l'ausilio di un esperto in materia di psicologia infantile consentirebbe di «valorizzare» in maniera adeguata il racconto del minore, anche ai fini della decisione riguardante la protezione internazionale e scongiurerebbe, altresì, eventuali ulteriori traumi riconducibili all'audizione effettuata da personale non specializzato in materia.

34 CE 343/2003, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo.

35 Art. 15 comma 3 Regolamento Dublino II.



deve ricorrere solo in caso di dubbio fondato sull'età e solo qualora non sia possibile determinare altrimenti l'età del soggetto;

3. **Al Governo** e in particolare al **Ministero dell'Interno**, al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** d'intesa con la **Conferenza Stato-Regioni** e le **Autonomie Locali**, di creare un sistema nazionale per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, finanziato con uno specifico fondo pluriennale, che tenga conto delle disponibilità dei posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e che sia collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza.